



CITTÀ di CANNOBIO

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

Piazza Vittorio Emanuele III, 2 - 28822 - Tel. 0323 738217 - Fax 0323 738216 - email certificata: protocollo@comunecannobiopec.it

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI CIMITERIALI NEL COMUNE DI CANNOBIO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplina il rapporto contrattuale tra il comune di Cannobio ed il soggetto che stipulerà il contratto d'appalto che ha per oggetto:

- servizio di custodia orari di apertura (art. 6);
- operazioni cimiteriali (art.7);
- servizio di manutenzione e cura del verde (art.8);
- servizio di pulizia e cura delle strutture cimiteriali (art. 9);
- servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali (art.10).

Tali servizi sono da eseguirsi presso i cinque cimiteri del comune di Cannobio così ubicati:

- Cannobio
- Traffume
- S. Bartolomeo
- S. Agata
- Socraggio

Le indicazioni tecniche contenute nel presente capitolato sono da intendersi minime e possono essere integrate nel corso dell'appalto. La ditta aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni richieste sulla base delle indicazioni del Responsabile del servizio.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che, nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso.

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante il periodo di appalto.

L'appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato ed avente, pertanto, valore contrattuale.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di 3 anni, decorrenti dal **01.04.2026 e fino al 31.03.2029** e si intenderà terminato alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. Qualora, per qualsiasi motivo, a scadenza dell'appalto la procedura per l'affidamento della gestione non sia ancora definita o comunque il nuovo appaltatore non abbia assunto definitivamente l'esercizio, l'attuale appaltatore è tenuto a prestare il servizio fino al passaggio di consegne al nuovo appaltatore, in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni della gestione cessata.

Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Per il triennio l'importo del canone è € 74.100,00= oltre oneri della sicurezza ed Iva di legge, così per i complessivi € 94.922,10.

In fase di gara l'importo richiesto su cui effettuare ribasso è descritto dalla seguente tabella:

Importo a base di gara	€ 74.100,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.705,00
TOTALE	€ 77.805,00

Il canone, costituente il prezzo contrattuale, sarà quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara.

Le prestazioni obbligatorie previste nel presente appalto necessarie alla corretta esecuzione dello stesso sono tutte ricomprese nel canone fisso.



COMUNE di CANNOBIO

C.F. 84003980038 P.I. 00481260032

Tel. 0323 738210 - Fax 0323 738218

Email: comunecannobio@cannobio.net

Sito internet: www.cannobio.net



Art. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato ai sensi del D.Lgs. 36/2023, con procedura aperta ai fini di consentire la massima partecipazione degli operatori economici, in linea con i principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione.

Art. 5 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le attività di cui al presente appalto devono essere condotte in conformità alle leggi e norme vigenti, nessuna esclusa, con particolare riferimento a:

- Le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
- Le leggi e disposizioni vigenti circa le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni;
- Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- Il R. D. 1265/34, titolo VI;
- D.P.R. 10/09/90 n. 285;
- Circolari Ministero della Sanità 24/93 e 10/98;
- Il D. Lgs. n.81/2008.

Art. 6 – SERVIZIO DI CUSTODIA E ORARI DI APERTURA

Per servizio di custodia dei cimiteri si intendono le seguenti operazioni:

- Tenuta delle chiavi dei cancelli di accesso al cimitero;
- Entro i limiti della presenza fissa, la sorveglianza affinché nessuno estragga dal cimitero alcun oggetto posto in custodia, o che si introducano oggetti estranei al servizio e si facciano abusi di qualsiasi genere e che, parimenti, gli utenti si uniformino nel comportamento alla struttura cui accedono;
- Sorveglianza affinché venga impedito che privati eseguano lavori apportando modifiche alle lapidi, ai rivestimenti o in generale alla struttura dei fabbricati cimiteriali di proprietà comunale, in applicazione delle espresse indicazioni operative che saranno impartite dalla stazione appaltante;
- Sovrintendere al decoro dei cimiteri e segnalare, tempestivamente alla stazione appaltante ogni situazione, qualora riscontrata, di alterazione dell'ordine dei cimiteri;
- Obbligo della segnalazione di eventuali situazioni di pericolo, che si dovessero rilevare all'interno del cimitero e l'attivazione di tutte le misure necessarie per segnalare il pericolo e/o circoscrivere il luogo con opportuna segnaletica, in attesa dell'intervento definitivo;
- Presenza minima di almeno 4 ore giornaliere nel Cimitero del Capoluogo, da distribuire nell'orario di apertura del Cimitero stesso e comunque da concordare con l'Amministrazione Comunale;

Gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale (come da delibera di Giunta comunale n. 92 del 17.07.2020) sono i seguenti:

- **ORARI INVERNALI (01.10 – 31.05)**
 - Cannobio (LUNEDÌ CHIUSTO – DA MARTEDÌ A DOMENICA 9.00 – 17.00);
 - Traffiume (LUNEDÌ CHIUSTO – DA MARTEDÌ A DOMENICA 9.00 – 17.00);
 - S. Bartolomeo (LUNEDÌ CHIUSTO – DA MARTEDÌ A DOMENICA 9.00 – 17.00);
 - S. Agata (LUNEDÌ CHIUSTO – DA MARTEDÌ A DOMENICA 9.00 – 17.00);
 - Socraggio Traffiume (LUNEDÌ CHIUSTO – DA MARTEDÌ A DOMENICA 9.00 – 17.00);
- **ORARI ESTIVI (01.06 – 30.09)**
 - Cannobio (DA LUNEDÌ A DOMENICA 8.00 – 18.30);
 - Traffiume (DA LUNEDÌ A DOMENICA 8.00 – 18.30);
 - S. Bartolomeo (DA LUNEDÌ A DOMENICA 8.00 – 18.30);
 - S. Agata (DA LUNEDÌ A DOMENICA 8.00 – 18.30);
 - Socraggio Traffiume (DA LUNEDÌ A DOMENICA 8.00 – 18.30);

Art. 7 – OPERAZIONI CIMITERIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà, mediante personale alle proprie dipendenze, propri mezzi ed organizzazione tecnica-amministrativa a proprio rischio, provvedere all'esecuzione delle seguenti operazioni cimiteriali:

1. INUMAZIONE

L'esecuzione dell'operazione di inumazione comporta:



COMUNE DI CANNOBIO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

1. Presenza dei lavoratori con disponibilità di mezzi e attrezzature sul luogo del servizio in tempo per la predisposizione della fossa prima dell'arrivo del feretro (almeno 1 ora prima dell'orario previsto per l'inumazione).

Lo scavo deve essere eseguito manualmente o con mezzo meccanico. La riquadratura e la finitura devono essere eseguite manualmente avendo cura di posizionare ordinatamente la terra di risulta al bordo della fossa e di mantenere l'allineamento delle sepolture. Le dimensioni della fossa dovranno essere quelle previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e nel rispetto della normativa vigente prevista dal Regolamento Regionale e Comunale (art. 31).

Lo scavo deve essere segnalato e protetto con apposite attrezzature (es. pedana bordo fossa, distanziatori pubblico, eventuale copertura temporanea, eventuale cassone di sostegno delle pareti di fondazione della fossa, ecc.), in modo tale da rendere l'area decorosa e accessibile in sicurezza ai familiari e agli operatori. Inoltre dovranno essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti dallo scavo (segni funebri in muratura, marmorei o lignei); eventuali resti mortali dovranno essere raccolti e collocati nell'ossario comune.

2. Ricevimento del feretro all'ingresso del cimitero e trasporto dello stesso feretro sino al luogo della sepoltura con apposita attrezzatura
3. Rimozione delle casse/controcasse esterne di zinco eventualmente presenti;
4. Deposizione del feretro sul fondo dello scavo con idonee funi o con apposito calabara, evitando scuotimenti e scosse;
5. Riempimento immediato e chiusura con terra. La prima ricopertura del feretro, fino al ricoprimento del coperchio, deve essere eseguita manualmente con la pala. L'operazione di copertura della fossa deve essere completata a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, avendo cura di compattare accuratamente la terra.
6. Collocazione del cippo funebre riportante l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, in sostituzione del cippo e nei primi 6/9 mesi di sepoltura (tempo medio di normale assestamento del terreno), un copri tomba così come previsto dall'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria.

2. TUMULAZIONE:

1. Presenza dei lavoratori con disponibilità di mezzi e attrezzature sul luogo del servizio un'ora prima dell'orario programmato di esecuzione;
2. Costruzione, montaggio di impalcature, ponteggi, sollevatori;
3. Apertura del loculo e/o colombario mediante rimozione della lastra di marmo;
4. Tumulazione feretri, feti, ceneri, resti mortali nel loculo;
5. Chiusura immediata del loculo. La chiusura può essere realizzata in muratura di mattoni pieni o con altro materiale idoneo, avente le stesse caratteristiche di resistenza, stabilità, spessore e tenuta ermetica evitando danneggiamenti ed imbrattature dei loculi vicini e delle pavimentazioni antistanti; La lastra di chiusura deve essere sigillata con idoneo materiale, atto a prevenire la possibile fuoriuscita di liquidi e gas.
6. Riposizionamento della lastra di marmo;
7. Applicazione, provvisoria, di un'opposita targhetta, in carta plastificata, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto tumulato. La stessa rimarrà per un periodo non superiore a mesi 6.
8. Rimozione di impalcature, ponteggi, sollevatori;
9. Pulizia della zona circostante così pure dell'elevatore/carrelli/attrezzature utilizzati per l'espletamento dell'operazione;

Si specifica che eventuali ulteriori lavorazioni edili extra appalto verranno gestite direttamente dai richiedenti. I familiari richiedenti potranno far eseguire i lavori extra a qualsiasi Ditta esterna che abbia idonea esperienza nel settore.

3. ESUMAZIONE ORDINARIA: operazione da eseguire trascorsi i 10 anni di sepoltura obbligatori previsti dalla Legge e Regolamento di Polizia Mortuaria finalizzata alla raccolta Resti Mortali, programmata d'Ufficio secondo la necessità, entrambe autorizzate dal Direttore per l'esecuzione. L'esecuzione dell'operazione di esumazione ordinaria comporta:



COMUNE DI CANNOBIO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

1. Informare l'Ufficio qualora vi sia la necessità di programmare le file di esumazioni;
2. L'ufficio stilerà la lista di esumazione che verrà esposta dal Gestore sul cancello del Cimitero;
3. Il gestore comunicherà all'Ufficio il periodo in cui effettuerà le esumazioni in modo tale che vengano presi i contatti con i familiari che hanno fatto richiesta;
4. Delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura, segnaletiche di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell'operazione;
5. Rimozione e custodia pietra tombale;
6. Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee fino alla cassa evitando;
7. Pulizia del copricassa e apertura dello stesso con raccolta dei Resti Mortali che saranno, a seconda delle disposizioni fornite dal Direttore per l'esecuzione rispettivamente:
 - i. Raccolti in sacchetti con targhetta adesiva identificativa del Defunto, e collocati in ossario comune, in caso di mancata richiesta ad altra destinazione da parte di erede.
 - ii. collocati in apposito cofanetto di zinco, munito di targhetta identificativa del defunto (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice), trasportati all'uscita del Cimitero e consegnati all'incaricato e/o familiare, nel caso di trasporto e tumulazione dei resti in altro Cimitero fuori Comune, previa autorizzazione rilasciata da Funzionario dello Stato Civile.
 - iii. Collocati in apposito cofanetto di zinco munito di targhetta identificativa (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice), trasportati in luogo designato nello stesso Cimitero od in altro Cimitero del Comune, apertura, tumulazione dei resti e chiusura del loculo o celletta ossaria, come da disposizioni impartite dal Direttore per l'esecuzione, seguendo le norme tecniche di esecuzione della tumulazione (punto 2 TUMULAZIONE).
8. Raccolta dei rifiuti da esumazione (assi, resti delle casse ecc....) e sistemazione degli stessi in appositi big bag forniti dal gestore del Servizio di Igiene Urbana posizionati in apposita area individuata all'interno del Cimitero.
9. Chiusura e riempimento della fossa liberata con terriccio privo di inerti medio-grossi.

Nel caso di non completa mineralizzazione del defunto, lo stesso sarà, a seconda delle indicazioni fornite dal Direttore per l'esecuzione dovrà rispettivamente:

- A. collocato in una nuova cassa di legno e zinco (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice) trasportato fino all'uscita del Cimitero, e consegnato ad Impresa di Onoranze Funebri, nel caso di trasporto in Cimitero fuori Comune, previa autorizzazione rilasciata da Funzionario dello Stato civile;
 - B. collocato in una nuova cassa di legno e zinco (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice), trasportato in luogo designato nello stesso Cimitero o in altro Cimitero del Comune di Cannobio, apertura, tumulazione feretro e chiusura del loculo, come da disposizioni impartite dal Direttore per l'esecuzione, seguendo le norme tecniche di esecuzione della tumulazione (punto 2 TUMULAZIONE).
 - C. collocato in apposito contenitore in cellulosa (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice) e consegnato ad Impresa di Onoranze Funebri per l'avvio in cremazione, previo espresso consenso degli Eredi aventi diritto (Ufficiale di Stato Civile). In questo caso è prevista la sosta del feretro presso la Camera mortuaria del Cimitero sino alla data dell'Operazione di cremazione.
4. ESUMAZIONE STRAORDINARIA: L'operazione che viene effettuata prima dei 10 anni di inumazione obbligatori previsti dalla Legge Nazionale, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- a richiesta dei familiari per trasporto della salma in altra sepoltura
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria
 - per il conferimento della salma a cremazione
 - per verifica igienico sanitaria



COMUNE DI CANNOBIO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Se sono trascorsi più di due anni dalla morte si possono eseguire con le sole limitazioni riguardano stagionali (art. 84 del D.P.R. 285/90). Se invece sono trascorsi meno di due anni dalla morte la occorrerà richiedere parere preventivo al servizio competente ASL (così come previsto dall'art. 36 del regolamento di polizia mortuaria).

L'esecuzione dell'esumazione straordinaria comporta l'esecuzione degli stessi procedimenti previsti e descritti per l'esumazione ordinaria.

5. ESTUMULAZIONE ORDINARIA: L'operazione viene operazione eseguita trascorsi i 20 anni di sepoltura obbligatori previsti dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (art. 37) finalizzata alla raccolta Resti Mortali, programmata d'Ufficio od a richiesta dei familiari, entrambe autorizzate dal Direttore per l'esecuzione.

L'esecuzione dell'operazione di estumulazione ordinaria comporta:

1. Delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale;
2. Costruzione, montaggio di impalcature, ponteggi, sollevatori;
3. Rimozione della lastra di copertura e demolizione della muratura esistente;
4. Estrazione della cassa, pulizia del copricassa ed apertura dello stesso con raccolta dei Resti mortali, che potranno, a seconda delle disposizioni indicate dal Direttore per l'esecuzione, potranno essere:
 - i. Raccolti in sacchetto con targhetta adesiva identificativa del defunto e collocati, in caso di mancata richiesta ad altra destinazione da parte di erede o soggetto avente titolo, in ossario comune;
 - ii. Raccolti in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica di identificazione del defunto (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice) e consegnati all'incaricato e/o familiare, nel caso di trasporto dei resti in Cimitero di altro Comune, previa autorizzazione di trasporto rilasciata da Funzionario dello Stato Civile.
 - iii. Raccolti in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica di identificazione del defunto (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice), trasportati in luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune di Cannobio apertura, tumulazione dei resti e chiusura del loculo o celletta ossaria, come da disposizioni impartite dal Direttore per l'esecuzione, seguendo le norme tecniche di esecuzione della tumulazione (punto 2 TUMULAZIONE).

Nel caso di non completa mineralizzazione del defunto, lo stesso sarà, a seconda delle indicazioni fornite dal Direttore per l'esecuzione dovrà rispettivamente:

- A. collocato in una nuova cassa di legno e zinco (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice) trasportato fino all'uscita del Cimitero, e consegnato ad Impresa di Onoranze Funebri, nel caso di trasporto in Cimitero fuori Comune, previa autorizzazione rilasciata da Funzionario dello Stato civile;
 - B. collocato in una nuova cassa di legno e zinco (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice), trasportato in luogo designato nello stesso Cimitero o in altro Cimitero del Comune di Cannobio, apertura, tumulazione feretro e chiusura del loculo, come da disposizioni impartite dal Direttore per l'esecuzione, seguendo le norme tecniche di esecuzione della tumulazione (punto 2 TUMULAZIONE).
 - C. collocato in apposito contenitore in cellulosa (la cui fornitura non è a carico della Ditta appaltatrice) e consegnato ad Impresa di Onoranze Funebri per l'avvio in cremazione, previo espresso consenso degli Eredi aventi diritto (Ufficiale di Stato Civile). In questo caso è prevista la sosta del feretro presso la Camera mortuaria del Cimitero sino alla data dell'Operazione di cremazione.
6. ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA: L'operazione che viene effettuata prima dei 20 anni di inumazione obbligatori previsti dalla Legge Nazionale, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- a richiesta dei familiari per trasporto della salma in altra sepoltura;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria



Se sono trascorsi più di due anni dalla morte si possono eseguire con le sole limitazioni riguardano stagionali (art. 84 del D.P.R 285/90). Se invece sono trascorsi meno di due anni dalla morte la occorrerà richiedere parere preventivo al servizio competente ASL (così come previsto dall'art. 36 del regolamento di polizia mortuaria)

L'esecuzione dell'esumazione straordinaria comporta l'esecuzione degli stessi procedimenti previsti e descritti per l'estumulazione ordinaria.

In entrambi i casi le operazioni vengono effettuate in orario mattutino ed a cancelli chiusi.

7. **APERTURA TOMBA PRIVATA:** l'operazione cimiteriale di apertura tomba privata viene svolta previo rilascio di autorizzazione da parte del Direttore dei servizi cimiteriali su richiesta da parte dei familiari e a seguito di pagamento dei diritti cimiteriali. L'esecuzione dell'operazione di apertura tomba privata viene svolta seguendo le norme tecniche di esecuzione della tumulazione (punto 2 TUMULAZIONE). Si specifica che eventuali spese edili sono considerate extra al presente appalto e verranno pagate direttamente dai richiedenti. I familiari richiedenti potranno altresì far eseguire i lavori apertura e chiusura della tomba a qualsiasi Ditta esterna che abbia idonea esperienza nel settore.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore:

- la gestione delle lampade votive. A seguito di comunicazione da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, l'appaltatore provvederà agli allacciamenti;
- la redazione della prima nota dei registri cimiteriali, con verifica trimestrale da parte del responsabile del procedimento, che apporrà il proprio visto;

Art. 8 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, con propri mezzi e mediante personale a alle proprie dipendenze, le opere di manutenzione del verde quali:

1. Estirpazione e rasatura di erba infestante laddove necessario e comunque ogni 15 giorni nei mesi estivi mediante applicazione di diserbante dove strettamente necessario;
2. Sistemazione e manutenzione delle siepi;
3. Programmare, insieme al responsabile dei servizi cimiteriali, ed eseguire il taglio dell'erba nel parcheggio antistante il cimitero di Cannobio (denominato "cimitero dietro") almeno una volta al mese nei mesi primaverili ed estivi (maggio – settembre);
4. Programmare, insieme al responsabile dei servizi cimiteriali, ed eseguire la potatura dei cipressi posti all'interno ed all'esterno del cimitero di Cannobio almeno 1 volta all'anno;
5. Manutenzione ordinaria dell'aiuola posta nei loculi interrati;

Art. 9 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Sono a carico dell'appaltatore, con propri mezzi e mediante personale a alle proprie dipendenze, le opere di manutenzione e cura delle strutture cimiteriali quali:

1. Verifica dello stato di manutenzione e di decoro complessivo dei cimiteri, l'eventuale presenza di danni particolari, eventuali altre necessità e segnalare tali rilevazioni al responsabile dei servizi cimiteriali;
2. Pulizia periodica dei servizi igienici interni al cimitero di Cannobio
3. Pulizia periodica del locale magazzino;
4. Pulizia trimestrale delle griglie e tombini di scolo delle acque meteoriche;
5. Verifica trimestrale di eventuale intasamento dei pozzetti di scarico posti al di sotto dei piastrelloni di copertura zona colombari cimitero di Cannobio;
6. Spalatura della neve per la formazione dei vialetti e spargimento sale;
7. Gestione della raccolta dei rifiuti mediante raccolta differenziata;
8. Sistemazione vialetti interni con aggiunta e distribuzione ghiaia.

Art. 10 – SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI

I rifiuti provenienti dalle esumazioni/estumulazioni (monumenti, marmi, terre, ecc.) dovranno essere conferiti alla discarica pubblica e/o privata, previa demolizione degli stessi con formulario e con costi a proprio carico.



I rifiuti speciali derivanti da operazioni cimiteriali quali resti lignei, assi delle casse, simboli religiosi, stoffe, ornamenti, parte metalliche quali zinco e piombo, ottone ecc...) devono essere posti all'interno di contenitori autorizzati del comune e smaltiti con costi a carico del Comune di Cannobio.

Art. 11 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALITÀ

L'impresa appaltatrice avrà facoltà di organizzare i lavori ed i servizi nel modo che riterrà più conveniente all'esecuzione a regola d'arte delle prescrizioni contrattuali, salvo i casi in cui il responsabile del competente settore del comune ritenga utile e necessario impartire precisi ordini, istruzioni e prescrizioni. In ogni caso dovranno essere sempre garantite la serietà, la rapidità e l'efficienza dei servizi cimiteriali.

Gli ordini di servizio sono vincolanti per l'impresa appaltatrice e la loro esecuzione dovrà avvenire, pena l'applicazione della corrispondente penale, nei modi e nei tempi indicati dagli ordini stessi.

Tutti i lavori non eseguiti a regola d'arte dovranno, previa contestazione scritta, essere rieseguiti dall'impresa appaltatrice che riceverà il compenso per il solo lavoro eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali, senza pretese aggiuntive di sorta.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di risoluzione del contratto ove ne ricorrono i presupposti, il concessionario, salve le sue eventuali controdeduzioni ove risultino fondate, oltre all'obbligo di avviare, nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini richiesti dall'amministrazione comunale, all'infrazione contestata per iscritto ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione comunale e da privati a causa dell'inadempimento, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nell'adempimento nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

- Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento di ogni adempimento contrattuale in riferimento all'ordine di servizio scritto, qualora non si sia provveduto tempestivamente a dare esecuzione alla richiesta scritta di ottemperare dell'amministrazione comunale, **€ 100,00=** salvo si tratti dei seguenti specifici inadempimenti per i quali, per ogni giorno di ritardo, si applicheranno le diverse penali indicate nella tabella di seguito riportata:

Per mancata esecuzione della pulizia dei servizi igienici: € 50,00
Per mancata rimozione delle corone appassite: € 50,00
Per mancata rimozione dei materiali di risulta entro 48 ore: € 50,00
Per mancato ripristino dei vialetti entro 48 ore: € 50,00
Per mancato taglio dell'erba entro i termini stabiliti: € 50,00
Per mancato pulizia griglie, tombini e pozzetti di scarico entro termini stabiliti: € 50,00

- Per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza **€ 200,00** per ogni violazione e salve le ulteriori sanzioni di legge e/o il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva.

Il comune procede al recupero delle penalità, rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo prestato.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli obblighi ricevuti e nei tempi indicati, il comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'impresa i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, salvo rivalersi sul concessionario per la copertura dei costi sostenuti, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione.

L'infrazione verrà contestata per iscritto all'aggiudicatario dal responsabile del settore competente.

L'aggiudicatario potrà contro dedurre entro il termine di giorni dieci, scaduti i quali il dirigente, ove non accolga le controdeduzioni, procederà ad applicare la penale.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'impresa è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se causate dall'operato dei propri dipendenti. È fatto obbligo dell'appaltatore di provvedere, a proprie cure e spese,



all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto, di cui al presente capitolato. L'impresa, al fine di tenere indenne l'ente appaltante e l'amministrazione comunale dei danni indicati al comma precedente, dovrà stipulare specifica polizza assicurativa per un massimale di € 5.000.000,00= che sarà acquisita a corredo del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. Nella polizza dovrà essere espressamente prevista la copertura delle responsabilità civili per eventuali danni, lesioni, spese mediche e/o ricoveri. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'ente appaltante e dell'amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.

L'impresa dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il comune di Cannobio da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato d'appalto.

La ditta si impegna ad inviare copia della suddetta polizza cinque giorni prima della data fissata per la stipula del contratto oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i cinque giorni successivi l'inizio dell'esecuzione stessa. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia. L'ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

La ditta appaltatrice solleva l'ente appaltante e l'amministrazione comunale da qualsiasi azione che possa a quest'ultima essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio di cui trattasi. È fatto obbligo altresì alla ditta appaltatrice di segnalare all'ente appaltante circostanze e fatti che possono obiettivamente impedire il regolare svolgimento del servizio.

Agli effetti assicurativi, l'appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare al committente eventuali danni o sinistri occorsi.

L'appaltatore riconosce, altresì, essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che potesse colpire le cose e le persone. Pertanto esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e anni che potessero verificarsi in dipendenza diretta del proprio operato.

Art. 13 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'appaltatore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per le imprese dei servizi cimiteriali, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'appaltatore deve trasmettere al committente l'elenco nominativo del personale impiegato e le eventuali variazioni in corso d'appalto.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.

Art. 14 – CONTROLLI DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il committente può effettuare controlli ed ispezioni senza l'obbligo di preavviso.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate verranno immediatamente notificate.

Il committente può altresì prendere visione dei dati contenuti nei registri di manutenzione e di qualsiasi altra documentazione inerente l'appalto, qualora lo stesso lo ritenesse opportuno. Verrà altresì rilasciata alla stazione appaltante copia di verbali e di tutte le visite di controllo effettuate dagli organi amministrativi preposti.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, sarà facoltà dell'amministrazione comunale, nella figura del responsabile del settore edilizia pubblica, a suo insindacabile giudizio allorché sussistano motivi sanitari, igienici, ambientali o di decoro, provvedere con interventi sostituitivi



all'espletamento dei servizi e compiti non svolti dall'impresa, addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – MODALITA' PER IL SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applica l'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali secondo quanto dettato dal D.lgs. n. 36/2023.

L'affidatario è tenuto ad indicare in sede di offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. L'affidamento in subappalto è subordinato verifica delle seguenti condizioni:

1. Che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato i servizi che intende subappaltare;
2. Che l'aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti "Codice degli Appalti";

L'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a corrispondere direttamente all'aggiudicatario l'importo relativo al servizio eseguito dai subappaltatori.

Art. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA (art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023)

Al momento della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva dell'importo del 10% del corrispettivo globale del contratto, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa da parte del comune di Cannobio per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi provocati per effetto della prestazione della ditta. Detta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa dell'inadempienza dell'affidatario.

In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avrebbe dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 17 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: MODALITA' E TERMINI

L'appalto è finanziato con risorse del comune di Cannobio.

Il corrispettivo verrà liquidato su presentazione di regolare fattura inviata mensilmente corredata da apposita documentazione giustificativa della prestazione resa.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC, nelle forme e nei modi previsti, disciplinanti la fattura elettronica, al fine di consentire la verifica delle condizioni oggettive del servizio ed assumere gli atti di liquidazione con cognizione di causa (art. 1, comma 4 del D. Lgs. n. 192/2012).

Il comune di Cannobio procederà al pagamento sulla base delle verifiche in ordine alla corretta e puntuale esecuzione contrattuale. A tal fine l'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione con cui il comune dichiara che intende valersi della presente clausola:

- Inosservanza di norme in materia di lavoro;



- Inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- Cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto o affidamento in subappalto di parte delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto è ammesso;
- Irrogazioni di penali per un importo complessivo superiore al 105 dell'importo contrattuale,
- Ulteriore inadempimento dopo che siano già state applicate tre penali;
- Inadempimento degli obblighi di reperibilità e di tracciamento dei flussi finanziari del presente capitolato.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

In caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della garanzia fideiussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste nel presente capitolato.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore, addebitando ad esso le spese sostenute.

In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice l'appalto si risolve di diritto.

Fermo restando quanto sopra indicato, la stazione appaltante avrà la facoltà di determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 – CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero insorgere con il comune e l'impresa appaltatrice nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei servizi affidati, devono essere comunicati per iscritto e corredati da idonea documentazione.

È escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Le vertenze che dovessero insorgere tra il comune e l'impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, non risolvibili mediante accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.

Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri quale foro competente il foro di Verbania.

In ogni caso, per espressa e comune volontà dell'ente e dell'impresa appaltatrice, anche in pendenza di controversia, quest'ultima si obbliga a proseguire egualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione della stazione appaltante.

Art. 20 – TUTELA DELLA PRIVACY

Trattamento dei dati personali

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1,2 e 3 e risponde nei confronti della committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'ente.
6. L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'amministrazione.



Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del contratto, l'aggiudicatario effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
2. In virtù di tale trattamento, si applica il Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (GDPR) e ogni altra normativa applicabile all'appalto.
3. L'aggiudicatario è, pertanto, designato dal comune di Cannobio quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato.
4. Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 21 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni generali in materia.